FONDO MUTUALISTICO
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SOTTOSOGLIA "Fondo S.S."

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, con delibera del Comitato di Gestione di data 27.02.2026 sono stati approvati gli elementi di funzionamento del Fondo SS per il 2026:

Art. 5 del Regolamento VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	L'entità del contributo associativo 2026 è stabilita nella misura del 2% del premio agevolato, con il minimo di 0,30% del valore assicurato.
Art. 7 del Regolamento *DENUNCIA DI DANNO*	La denuncia di danno, per i danni da fitopatie, dovrà pervenire al Comitato di Gestione entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, e comunque entro almeno 3 giorni dalla data prevista per l'estirpo.
Art. 8 del Regolamento DANNI INDENNIZZABILI	1) I danni ricompresi nell'oggetto di copertura della Polizza Collettiva con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, di entità superiore al 30% per singola partita (20% per il prodotto Uva da vino esclusivamente per danni da Grandine e Vento forte) ed inferiori alla soglia 20% per tipologia di coltura e Comune. Nel caso in cui l'entità dell'indennizzo risulti superiore a € 10.000,00 l'agricoltore ha l'obbligo di informare Co.Di.Pr.A. prima della raccolta/vendemmia del prodotto, cha ha facoltà di verificare il danno rilevato. 2) I danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle fitopatie ricomprese nella copertura e stabilite annualmente nell'ambito del "Fondo FIT" quando non diano diritto al risarcimento in favore dell'Impresa in quanto i danni dagli stessi causati, benché soddisfino tutte le condizioni ed i requisiti stabiliti dal Regolamento e dalle delibere di funzionamento dello stesso Fondo, non comportano una riduzione di reddito eccedente il 30% del reddito medio dell'Impresa agricola. Sono assunti tutti criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di Gestione del "Fondo FIT", anche per quanto riguarda le esclusioni. Le imprese devono aver aderito a tutti gli strumenti di gestione del rischio attivi.

	3) I danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni della fitopatia "Flavescenza Dorata" quando pur rientrando nell'ambito oggettivo di copertura del "Fondo FIT", non diano diritto al risarcimento in favore dell'impresa in quanto non presentano un numero di piante sintomatiche oltre la percentuale prevista dalle delibere di funzionamento del "Fondo FIT" e comunque non inferiore al 10% secondo i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di Gestione di detto Fondo. Le imprese aderenti devono aver rispettato le prescrizioni previste da protocolli ufficiali e da FEM, non ricadere nelle esclusioni e aver aderito a tutti gli strumenti di gestione del rischio attivi. In tutti i casi, il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore a € 50,00.
Art. 9 del Regolamento VALORE IN RISCHIO	Il valore delle produzioni indennizzabili con riferimento ai danni oggetto di copertura della Polizza Collettiva è l'importo risultante dal bollettino, "valore residuo sul quale si liquida il danno". Il valore degli impianti indennizzabili con riferimento ai danni da fitopatia oggetto di copertura del "Fondo FIT" è il valore come determinato ai sensi dell'art. 10 del relativo Regolamento. Il valore degli impianti con riferimento ai danni da flavescenza dorata non oggetto di copertura del "Fondo FIT" è stabilito in Euro 8,00 per pianta estirpata e sostituita nell'anno.
Art. 11 del Regolamento FRANCHIGIA, SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO	Per i danni oggetto di copertura della Polizza Collettiva la franchigia applicata è quella stabilita dalla Polizza Collettiva 2026 con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, con il limite minimo della scalarità, aumentato di 10 punti percentuali. Qualora i danni imputabili ad avversità catastrofali o fitopatie, incidano per più della metà rispetto al danno complessivo, per tutti i prodotti la franchigia minima assorbibile sarà comunque pari al 15% del valore assicurato aggregato azienda/tipologia colturale/Comune.

	Per i danni da fitopatia oggetto di copertura del "Fondo FIT" sono applicate le medesime condizioni previste dal "Fondo FIT" in termini di franchigia, scoperto, contributo associativo variabile, ecc. Per i danni da flavescenza dorata non oggetto di copertura del "Fondo Fit", per partita verrà applicato uno scoperto del 50%. È stabilito un limite di indennizzo complessivo aggregato per i danni da fitopatia per l'anno 2026 pari a euro 150.000.
Art. 12 del Regolamento *ESCLUSIONI*	Per i danni da fitopatia si applicano le seguenti esclusioni: a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o culturali e al mancato rispetto delle disposizioni, come stabilito annualmente dal Comitato; b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del "Fondo FIT" e, in ogni caso, fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato i provvedimenti di Lotta Obbligatoria, le norme e le disposizioni oggetto di provvedimenti ufficiali della Provincia Autonoma di Trento ovvero date dai tecnici del Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach o, comunque, previste dal Fondo; c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura; f) vigneti e frutteti non coltivati secondo le normale pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (terreni con evidente ristagno idrico); g) perdite economiche per mancato o minor incasso dell'importo fatturato alla vendita del prodotto per insolvenza acquirente; h) danni da avversità/calamità atmosferiche diverse da quanto previsto dal Regolamento del Fondo e salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato.
Art. 14 del Regolamento DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	La disponibilità finanziaria per il 2026 è provvisoriamente stimata in € 3.000.000 comprensiva degli apporti 2026 e della riserva che è stata destinata a disponibilità finanziaria annuale.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

ES.1 DANNO SOPRA SOGLIA

Calcolo soglia $\frac{8.100,00}{30.000,00}$ = 27%

(40-30) (40-10)

P.TA	VALORE ASS.TO €	DANNO %	SOGLIA	FR %	DANNO LORDO	DANNO LIQUIDABILE %	LIQUIDAZIONE € (nel caso in cui sia prevalente il danno gelo)	LIQUIDAZIONE € (nel caso in cui sia prevalente il danno grandine)
1	10.000,00	40	27%>20% liquidazione assicurazione	30		10	1.000,00	
				10	4.000,00	30		3.000,00
2	10.000,00	10		30		0	0	0
				30	1.000,00	0	0	0
3	10.000,00	31		30		1	100,00	
				28	3.100,00	3		300,00
	30.000,00				8.100,00		**1.100,00**	**3.300,00**

ES. 2 DANNO SOTTO SOGLIA

Calcolo soglia $\frac{5.500,00}{30.000,00}$ = 18%

(45-40) (45-20)

PT.A	VALORE ASS.TO €	DANNO (%)	SOGLIA	FR %	DANNO LORDO	DANNO LIQUIDABILE	LIQUIDAZIONE € (nel caso in cui sia prevalente il danno gelo)	LIQUIDAZIONE € (nel caso in cui sia prevalente il danno grandine)
1	10.000,00	45	18%<20% liquidazione Fondo	40		5	500,00	
				20	4.500,00	25		2.500,00
2	10.000,00	10		40		0	0	0
				20	1.000,00	0	0	0
3	10.000,00	0		40		0	-	-
				20	-	0	-	-
TOTALE	30.000,00				5.500,00		**500,00**	**2.500,00**

Danni prevalente Grandine

Verifica condizione Franchigia minima 15% assorbibile Azienda/Prodotto/Comune nel caso di danni da avversità esclusivi o prevalenti da avversità catastrofali o fitopatie.

Franchigia minima aziendale 15%	
30.000x15%= 4,500,00	
franchigia minima	1.000,00 (5.500-4.500)

In caso di danni esclusivi o prevalenti da avversità catastrofali o fitopatie, l'indennizzo è pari all'importo inferiore dei due calcoli = **500,00 euro**